REGOLAMENTO (CE) N. 1798/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2006

relativo all'apertura di un contingente tariffario per il 2007 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE, del 25 ottobre 2004, del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia [2], in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia fissa, al punto III, un contingente tariffario annuo per le importazioni di talune merci originarie della Norvegia. È opportuno aprire questi contingenti per il 2007.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [3], stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in virtù di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari comunitari per le merci originarie della Norvegia elencate nell'allegato si aprono dal 1º gennaio al 31 dicembre 2007.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

[2] GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

[3] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

ALLEGATO

Contingenti tariffari annuali applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Norvegia

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente annuale dall'1.1.2007	Aliquota del dazio applicabile entro i limiti del contingente
09.0765	1517 10 90	Margarina, esclusa margarina liquida, con tenore di sostanze grasse del latte non superiore al 10 %	2 470 tonnellate	Esenzione
09.0771	ex 2207 10 00 (codice TARIC 90)	Alcool etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico pari a 80 % vol o superiore, diverso da quello ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato I del trattato CE	164 000 ettolitri	Esenzione
09.0772	ex 2207 20 00 (codice TARIC 90)	Alcool etilico e altri alcolici, denaturati, con qualsiasi titolo alcolometrico, diverso da quello ottenuto con i prodotti agricoli che figurano nell'allegato I del trattato CE	14 340 ettolitri	Esenzione
09.0774	2403 10	Tabacco da fumo, contenente o meno succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	370 tonnellate	Esenzione